

# SALDI ESTIVI

(dal 2 Luglio al 30 Agosto)

La Legge Regionale n° 1 del 9 Gennaio 2014 “ Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale” all'art. 25 ha disciplinato le vendite straordinarie suddividendole in vendite sottocosto, vendite di liquidazione, vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti e vendite di fine stagione, così detto SALDI riteniamo utile riportare di seguito i commi che disciplinano i saldi:

Comma 17. Le vendite di fine stagione (saldi) relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal 2 luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e dal 2 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo invernale.

Comma 18. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.

## PUBBLICITA' DEI PREZZI

(il Cartellino dei Prezzi sui prodotti esposti)

L'articolo 6 comma 5 della Legge Regionale 1/2014 prevede che i prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, **debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello** o con modalità idonee allo scopo....Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un solo cartello”. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e ben leggibile sono esclusi dalla richiamata disposizione”. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. **Per la vendita del pane, delle carni, la somministrazione nei Bar, la fornitura di servizi va esposto un prezzario.** Gli orafi, per ragioni di sicurezza, hanno facoltà di esporre il cartello dei prezzi di vendita all'interno dell'esercizio. **Dove non è possibile esporre il prezzo sui prodotti perché non esposti deve esistere, a disposizione della clientela, un listino prezzi.**

## VENDITA DEL PANE

Ricordiamo ai rivenditori le principali norme che regolano la vendita del pane:

- Il Prezzario deve essere tenuto esposto al pubblico in modo ben visibile;
- è vietato rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane posti in vendita (art. 9 l. 1002/56);
- il pane deve essere venduto a peso (art. 23 l. 580/67).
- il pane, se non venduto nel luogo di produzione, va venduto imbustato.

## VENDITA DEL LATTE CRUDO

Coloro che immettono sul mercato latte crudo e crema cruda destinati all'alimentazione umana dovranno riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con Decreto del Ministero della Salute del 13/09/2012 n° 158. Per la vendita diretta l'operatore dovrà esporre un cartello in cui si informa che il latte deve essere consumato dopo bollitura. I gelati prodotti utilizzando latte crudo dovranno essere sottoposti a trattamento termico, nella ristorazione e vietata la somministrazione sia del latte crudo che della crema cruda. Per i trasgressori è prevista una sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00 con PMR, nei 60 giorni, di € 10.000,00.

## SUCCHI DI FRUTTA

Il Ministero della Salute, con il Decreto Legge 13 Settembre 2012, n° 158, ha stabilito che i succhi di frutta dovranno essere commercializzati con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20%.

## VENDITA DEL PESCE FRESCO

Per la vendita o somministrano (ristoranti) di **pesce crudo o praticamente crudo** è necessario applicare le procedure previste dal Ministero della Salute (nota del 17 /02/ 2011). Coloro che **vendono pesce e cefalòpodi (polipi, seppie ed ogni individuo di tale classe) freschi**, prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati, **dovranno apporre un cartello**, in modo ben visibile, con le informazioni relative alle corrette condizioni d'impiego. Le violazioni sono punite con una sanzione da € 600,00 a € 3,500,00 (Decreto legge 13/09/2012 n° 158 del Ministero della Salute).

La vendita di **molluschi eduli lamellibranchi (cozze, lupini, vongole, tartufi, cannolicchi)** deve essere effettuata solo se contenuti in **confezioni** sigillate e munite di regolare etichetta indicante il centro di provenienza degli stessi. La vendita è consentita solo negli esercizi a posto fisso. La vendita nei pubblici mercati deve essere eseguita da personale autorizzato ed a condizioni che vengano rispettati i requisiti di cui sopra e che i banchi di depurazione siano ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzione di continuità, munito di un dispositivo che garantisca l'inquinamento dell'acqua e da apposito impianto di refrigerazione che garantisca la giusta temperatura. In tutti gli altri casi è **assolutamente vietata la vendita in forma ambulante**. Per i contravventori è prevista oltre ad una sanzione amministrativa, il sequestro della merce e, ove del caso, il procedimento penale.

## VERIFICA PERIODICA DELLE BILANCE ED ALTRI STRUMENTI METRICI

Tutti gli strumenti di misura per pesare o per misurare, a norma del Decreto MICA n° 182 del 28 Marzo 2000, sono soggetti a verifica periodica da parte dell'ufficio metrico della Camera di Commercio. La verifica può essere effettuata presso la sede della C.C.I.A.A. di Napoli o su richiesta a pagamento, nel luogo di utilizzazione degli strumenti. Con delibera n° 5 la Giunta della C.C.I.A.A. ha approvato le tariffe. Gli importi dovranno essere corrisposti sul c/c postale n° 13103809, intestato alla Camera di Commercio di Napoli Ufficio Metrico, indicando nella causale: Diritti metrici, il numero degli strumenti, nonché la tipologia. La richiesta **va effettuata ogni tre anni** su apposito modulo a cui bisogna unire anche l'attestazione del versamento in originale. Gli importi si ricavano sommando le tre voci: tariffa variabile, tariffa per trasferta e tariffa, di seguito riportiamo l'esempio di una bilancia:

-bilancia a funzionamento non automatico fino a 200Kg (€18 più €32,52 più €5,76) = € 56,28

-bilancia con funzionamento automatico, senza limiti, (€72 più €32,52 più €5,76) = €110,

-Non sono soggetti a verifica periodica gli strumenti utilizzati per le misure lineari (metro), ma gli stessi devono avere la prima verifica. Si consiglia di acquistare strumenti a marchio CE.

In caso di mancata richiesta di verifica la sanzione va:

Per gli strumenti non automatici da € 516,46 a € 1549,47 più spese di notifica;

Per gli strumenti automatici da € 103,00 a € 119,00 più spese di notifica.

**L'Aicast ha stipulato una convenzione** con una Società autorizzata all'adempimento suddetto.

Ulteriori informazioni possono essere chieste agli Uffici Provinciali dell'Aicast chiamando i numeri 081-419555 o 081/409270 e chiedere anche l'indirizzo della sede Aicast più vicina alla tua Azienda.

## ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI

Molti commercianti si sono chiesti come mai, in un momento di crisi dei consumi, siano aumentato i contributi INPS, anche se di poco. Con la maggiorazione dello 0,09%, dei contributi dei commercianti in attività ovviamente iscritti all'INPS, si è finanziata la cosiddetta "rottamazione delle licenze". Infatti con il comma 490 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata prevista la facoltà, per i commercianti in sede fissa ed ambulanti, per i titolari di bar, ristoranti ed anche gli agenti di commercio, che cessino la loro attività entro il 31 Dicembre 2016, di un indennizzo pari a € 500,00 al mese. Possono usufruire del beneficio coloro che hanno versato i contributi all'INPS come minimo 5 anni e che abbiano almeno 62 anni se uomini e 57 se donne.

## FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ARTIGIANE ESISTENTI CHE SIANO ISCRITTE ALL'ALBO

Da € 25.000,00 a € 250.000,00 con rimborso in rate trimestrali per 5 anni e la prima rata si inizierà a pagare dopo 2 anni dall'erogazione del finanziamento, in totale 7 anni, il tasso di interesse è pari a 0,50%. L'erogazione in due tranche la prima, pari al 60% dell'investimento e la seconda, del 40% entro 6 mesi dalla data dell'erogazione della prima. Possono essere finanziati: beni materiali nuovi, opere murarie, beni immateriali, contanti (max 20%). I programmi di investimento dovranno avere ad oggetto le innovazioni dei processi ed il miglioramento degli standard ambientali. Possono partecipare al finanziamento le ditte individuali, le società di persone e di capitali che siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, che abbiano la disponibilità dell'immobile (atto regolarmente registrato) e che l'immobile abbia la destinazione d'uso e l'agibilità. La registrazione delle domande è già in corso, mentre le domande potranno essere presentate dal 19 Giugno 2014.

L'AICAST ha predisposto uno speciale servizio sia di consulenza che per il disbrigo della pratica

## *Pos obbligatorio dal 30 giugno per i titolari di Partita Iva*

Decreto Ministero Sviluppo Economico 24.01.2014, G.U. 27.01.2014

Con D.M. Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014 sono state definite le modalità di accettazione obbligatoria, dei pagamenti con bancomat e carte di credito Solo pochi giorni per mettersi in regola con l'obbligo di adozione del POS previsto per il 30 Giugno, a carico non soltanto di commercianti ed artigiani ma anche di studi medici e professionali (avvocati esclusi).

Questa la tempistica prevista dal Decreto legge 179/2012, per adottare il sistema di pagamenti elettronici, che darà, dice il decreto, un contributo alla trasparenza ed attuare un giro di vite sull'evasione, cancellando i pagamenti "in nero". Artigiani, commercianti e professionisti, avevano messo in discussione la soglia oltre la quale scatta l'obbligo, sottolineando che una cifra di 50 euro avrebbe consentito meglio un recupero dei costi legati al POS. Invece, l'obbligo di registrare i pagamenti con POS è valido, secondo la norma vigente, per tutti gli importi superiori a 30 euro. Altra critica che viene mossa dagli interessati riguarda la modalità, poiché l'obbligo viene imposto senza aver fatto politiche a favore della diffusione della moneta elettronica in Italia e senza alcun incentivo al suo utilizzo. Fra l'altro, AICAST METTE il punto sulla tempistica, poiché ad oggi il sistema è ancora totalmente impreparato: le imprese che ancora non si sono adeguate sono due milioni e mezzo o anche tre. Inoltre, sussiste oggi un tempo piuttosto breve per obbligare gli interessati a prendere accordi per installare il POS. L'AICAST ha stipulato una convenzione particolarmente vantaggiosa per i soci



## Tassa della MONNEZZA: Nuovo nome “Tari” stesso caos di sempre

“Secondo l’art. 184 del D.Lgs 152 del 2006 tutti i rifiuti provenienti dalle Aziende (titolare di partite IVA) sono classificati “Rifiuti Speciali” Attenzione: La prima rata va pagata entro il 16 Giugno nei Comuni che hanno già deliberato tariffe e regolamento, negli altri è necessario attendere il Decreto.”

Mi rendo conto che siamo ormai al circo normativo anche in tema di assimilabilità, in pochi mesi hanno detto tutto ed il contrario: sulla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) avevano scritto che si possono tassare le aree che producono assimilati ....ma non si deve (si proprio così) con una circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014 avevano corretto la legge dicendo che decideva il comune (Assimilazione rifiuti: il Ministro prova a correggere il nuovo impiastro normativo) con il decreto-legge 16/2014 avevano smentito la circolare dicendo che le aree dove si producono gli assimilati non si tassano con la conversione del dl 16/2014 smentiscono il decreto legge ripresentando la linea della circolare, e correggono la legge di stabilità: su tassa e su sconta.....decide il Comune ecco l'ultimo testo:

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « *Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* »

Avv. Gaetano Alborino

## Sanzioni sul lavoro nero: il nuovo impianto sanzionatorio.

La circolare n° 5 del 4 marzo 2014 del Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni operative circa le sanzioni amministrative inasprite con la conversione in Legge (Legge 9/2014 in vigore dal 22 febbraio 2014) del Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013 del 24 dicembre 2013).

A poco più di due mesi dalla morte del panettiere Eduardo De Falco, suicida perché doveva pagare una sanzione in materia di lavoro irregolare altrimenti costretto a chiudere la sua attività, appare opportuno descrivere brevemente come è cambiato l’impianto sanzionatorio soffermandoci in particolar modo sull’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione agli organi competenti.

La norma ha previsto, all’art. 14, un aumento delle sanzioni relative al “lavoro nero” del 30% e ha duplicato gli importi per le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Inoltre ha **eliminato** la diffida ad adempiere ossia quel meccanismo “premiante” che consentiva al datore di lavoro/trasgressore di regolarizzare un lavoratore versando il minimo della sanzione.

Il Ministero ha in primis chiarito il regime sanzionatorio da applicare in base al momento dell’illecito:

- 1 Violazione commessa prima del 24/12/2013: sanzione da 1.500,00 € a 12.000,00 € più €150,00 per giorno di lavoro nero con possibilità di ricorso alla diffida
- 2 Violazione commessa tra il 24/12/2013 e il 21/02/2014: sanzione da € 1.950,00 a 15.600,00 più € 195,00 per ogni giorno di lavoro a nero **con applicazione della diffida;**
- 3 violazione commessa dopo il 21/02/2014 sanzione da € 1.950,00 a 15.600,00 più € 195,00 per ogni giorno di lavoro a nero **con esclusione della diffida;**

L’aumento al 30 % riguarda anche le sanzioni dovute per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora il personale in nero sia pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti (l’attuale sanzione ammonta a € 1950,00) o per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (3250,00 €).

Alla luce di quanto descritto, è opportuno ricordare che l’assunzione di un lavoratore deve essere effettuata telematicamente almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro salvo casi eccezionali per le quali sono previste delle deroghe alla normativa generale e delle procedure semplificate per i settori del turismo, pubblici esercizi, lavoratori agricoli.

Dott. Pasquale Langella